



FONDAZIONE  
ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA  
GIORGIO DI GIULIOMARIA

## NOTA OPERATIVA N. 1/2013

### OGGETTO: novità in tema di fatturazione, legge di stabilità 2013

#### - Introduzione

La legge 228, del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto alcune modifiche all'art.21 del Decreto Iva che disciplina i contenuti della fatturazione.

Il legislatore è intervenuto al fine di recepire, nella legislazione interna, la Direttiva Comunitaria 2010/45/UE. Lo scopo è quello di armonizzare la normativa riguardante l'imposta sul valore aggiunto nei vari stati Europei.

Nella presente Nota Operativa saranno descritti sinteticamente alcuni dei principali aspetti della nuova disciplina.

#### - Numerazione delle fatture

Una delle principali novità riguarda la numerazione delle fatture emesse a partire **dal 1° Gennaio 2013**.

L'art. 21 comma 2 lettera b) stabilisce, infatti, che le fatture devono avere una **numerazione progressiva e univoca**.

Questa dicitura ha determinato alcune perplessità in quanto in base ad una mera interpretazione letterale della disposizione non era chiaro cosa si intendesse esattamente per numerazione progressiva e univoca.

La risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 dell'agenzia delle Entrate ha chiarito definitivamente la questione indicando quale tipologia di **numerazione ammessa**:

- **sia quella progressiva** che, partendo dal numero 1, prosegue ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, **fino alla cessazione dell'attività** stessa;

- **sia quella che si “azzerà” al termine di ciascun anno iniziando nuovamente da uno nell’anno solare successivo.**

L’indicazione della data, elemento essenziale della fattura, abbinata al numero progressivo, rende infatti sempre possibile l’identificazione univoca del documento.

Tipologie di numerazioni ammesse sono, ad esempio:

1. 1/2013, 2/2013 .....
2. 2013/1, 2013/2 .....
3. 1,2,3.... (fino alla cessazione dell’attività);
4. 1,2,3.... (fino alla fine di ciascun anno solare).

### - **Identificazione del cliente**

L’art. 21 comma 2 lettera f) stabilisce che in fattura deve essere **sempre indicato il numero di partita Iva o il codice fiscale** del cessionario/committente.

In sostanza **qualora il cessionario/committente agisca nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione**, dovrà essere indicata obbligatoriamente la **partita Iva di tale ultimo soggetto** (ovvero il numero identificativo comunitario se si tratta di soggetti passivi intra-Ue).

**Qualora il cessionario agisca al di fuori dell’attività d’impresa, arte o professione**, si dovrà indicare obbligatoriamente il **codice fiscale**.

L’indicazione del codice fiscale, dunque, è obbligatoria se l’acquirente è un “privato” o un soggetto non in possesso dello “status” di soggetto passivo ai fini Iva, oppure se l’acquirente è un soggetto passivo Iva che effettua l’acquisto al di fuori della propria attività.

Si consideri, ad esempio, l’ **associazione che svolge** anche un’ **attività commerciale** (per la quale è obbligatoriamente dotata di partita Iva). Nel caso in cui l’associazione effettui un acquisto riconducibile esclusivamente nella sfera istituzionale sarà necessario indicare in fattura solo il codice fiscale.

### - **Fattura semplificata**

L’art. 21-bis del Decreto Iva introduce una novità per i soggetti che fatturano **operazioni di importo non superiore ai 100 euro**.

I predetti soggetti potranno emettere, limitatamente alle operazioni che non superino l’importo indicato, una fattura semplificata.

Il documento in questione potrà riportare semplicemente il **totale dell’operazione e l’aliquota applicata** (quindi **senza indicazione dell’imposta**).

Il soggetto passivo che effettua l'acquisto e riceve la fattura semplificata, quindi, ai fini della liquidazione del tributo (al fine di esercitare il diritto alla detrazione), dovrà necessariamente scorporare l'Iva dal totale.

**Resta comunque fermo l'obbligo di riportare nel documento i dati identificativi del cliente nonché la descrizione dell'operazione.**

**La fattura semplificata non è ammessa**, tuttavia, per le seguenti operazioni:

1. Cessioni intracomunitarie non imponibili ex art.41, decreto-legge 331/1993;
2. Cessioni intracomunitarie soggette al "reverse charge";

### - **Operazioni extraterritoriali**

I soggetti passivi che effettuano **operazioni non territorialmente rilevanti in Italia**, dovranno emettere fattura sia quando l'imposta è dovuta dal soggetto passivo residente in altro paese europeo sia quando l'imposta non è dovuta.

Le operazioni per le quali l'imposta è dovuta dal soggetto passivo residente in altro Stato Europeo sono quelle soggette al "reverse charge". In fattura sarà obbligatorio indicare, in luogo dell'importo dell'Iva, **l'annotazione "inversione contabile"**.

E' necessario, però, prestare attenzione in quanto per le sole prestazioni rese nei confronti di soggetti comunitari, qualora l'Iva non debba essere assolta nel Paese europeo dal soggetto committente (in pratica se non trova applicazione il reverse charge), non è previsto, in base alle recenti disposizioni l'obbligo di emettere la relativa fattura. In questo caso il tributo deve essere assolto nel Paese (comunitario) dal soggetto cedente/prestatore, mediante identificazione diretta, ovvero tramite la nomina di un rappresentante fiscale.

#### **Esempio**

Se un ingegnere soggetto passivo in Italia effettua una perizia su un immobile sito in Germania (posseduto da una società tedesca), l'operazione si considera effettuata in extraterritorialità ed il tributo deve essere assolto nel territorio tedesco (art. 7 – quater, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972).

In questo caso, in base alla normativa tedesca, non si applica il meccanismo dell'inversione contabile e di conseguenza l'ingegnere italiano non deve emettere alcuna fattura ai sensi dell'art. 21 del Decreto Iva. Pertanto il predetto soggetto deve acquisire un numero identificativo tedesco (direttamente ovvero tramite rappresentante fiscale) in modo da essere nelle condizioni di assolvere il tributo.

Al contrario se, invece, la prestazione fosse resa nei confronti di un operatore stabilito in un Paese che applica il meccanismo dell'inversione contabile (in base alla propria normativa interna), il soggetto passivo italiano sarà obbligato ad emettere la relativa

fattura. Il soggetto comunitario (destinatario della prestazione) sarà tenuto a sua volta all'integrazione del documento ricevuto.

Quando l'imposta non è dovuta né dal cedente/prestatore né dal cessionario/committente, in assenza del requisito della territorialità, si dovrà indicare in fattura l'annotazione **“operazione non soggetta”**. Rientrano in questa casistica, ad esempio, le **cessioni di beni che si trovano al di fuori del territorio dell'Unione Europea**.

Le operazioni descritte dovranno essere considerate ai fini del calcolo del volume d'affari anche se non incideranno, per espressa previsione normativa, sullo status di esportatore abituale.

Per evitare una penalizzazione è stata apportata una modifica all'art. 1 del D.L. n. 746/1983 con cui si dispone che il volume d'affari ai soli fini del conteggio dello “status” di esportatore abituale deve essere depurato, oltre che delle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale (come in passato) anche di quelle indicate nell'art. 21, comma 6 – bis del Decreto Iva tra cui rientrano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi carenti del presupposto territoriale.

Il fatto che tali operazioni influiranno sul calcolo del volume d'affari, tuttavia, comporta alcuni **inconvenienti per i cedenti/prestatori**, in particolare si segnala che:

1. Risulterà più facile superare il limite al di sotto del quale è ammessa la liquidazione trimestrale dell'Iva;
2. Risulterà più facile superare il limite al di sotto del quale è ammessa la presentazione trimestrale dei modelli Intrastat;

## - **Conclusioni**

Le fatture emesse dal 1 gennaio 2013 dovranno essere numerate **progressivamente e in modo univoco**.

Per le operazioni di importo non superiore ai 100 euro sarà possibile emettere **fattura semplificata** ai sensi dell'art. 21-bis. A differenza della fattura ordinaria si potrà omettere l'importo dell'imposta pur dovendo evidenziare l'aliquota utilizzata al fine di rendere possibile lo scorporo dell'imposta in fase di liquidazione.

Tutte le fatture emesse, quindi anche quelle semplificate, dovranno riportare i **dati dell'acquirente**. E' obbligatoria l'indicazione della **partita Iva** se l'acquirente agisce nell'ambito della propria attività, in caso contrario dovrà necessariamente essere riportato il **codice fiscale**.

**Le operazioni territorialmente** non rilevanti nel territorio dello stato, ove soggette a reverse charge nel Paese comunitario (in cui l'operazione è rilevante territorialmente) dovranno essere comunque **fatturate**. Si dovrà indicare l'annotazione “inversione contabile”, se l'imposta è dovuta da un soggetto passivo Ue nel proprio stato. Viceversa per le operazioni non soggette al meccanismo dell'inversione, il soggetto passivo nazionale sarà obbligato ad identificarsi direttamente o a nominare un rappresentante fiscale al fine di assolvere il tributo all'estero.

Qualora l'imposta non fosse dovuta (per le operazioni rilevanti territorialmente in un Paese extra UE) si dovrà riportare nel documento l'annotazione "operazione non soggetta".

Delucidazioni o approfondimenti potranno essere effettuati, se richiesti dagli **iscritti all'Accademia di Ragioneria**.

**Il Redattore**  
**Dott. Alessandro Corona**

**Il Presidente della Fondazione**  
**Prof. Paolo Moretti**